

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO  
IV<sup>o</sup> SEZIONE

## COMUNICATO UFFICIALE N. 125/CFA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 4 giugno 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

### COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Franco Matera, Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL CALC. ALBORGHETTI EMANUELE ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO CON VINCOLO PLURIENNALE QUALE "GIOVANE DI SERIE" IN FAVORE DELLA SOCIETÀ US ALBINOLEFFE SRL SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 9050/87 PF 17/18 GC/GP/MA DEL 23.3.2018** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 60 del 12.4.2018)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

**2. RICORSO DEL SIG. D'AMICO ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 36 DEL REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO E AL COM. UFF. N. 1 SGS, PUNTO 9.5. DELL'1.7.2016, NONCHÉ DELL'ART. 3 REGOLAMENTO TORNEO NAZIONALE –XI MEMORIAL GIANMARCO BRACCAGLIA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 9230/108 PF17-18 CS/GB DEL 27.3.2018** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 271 Settore Tecnico del 7.5.2018)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. D'Amico Alessandro, riduce la sanzione della squalifica a mesi 3. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mauro Sferrazza

Pubblicato in Roma il 4 giugno 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini